

## RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica relativa al disegno di legge recante "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" considera le diverse disposizioni aventi rilevanza finanziaria contenute nello stesso disegno di legge, tenendo conto delle diverse correlazioni presenti tra le stesse e afferenti alle seguenti principali voci di intervento:

**1) Ammortizzatori sociali**

- A) Revisione della disciplina in materia di ammortizzatori sociali nei casi di licenziamento (Capo IV, Sezione I, articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39)
- B) Potenziamento indennità per lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995 (Capo IV, Sezione I, articoli 35, 39)
- C) Finanziamento di interventi in deroga alla legislazione vigente per la gestione della transizione di breve periodo (Capo IV, Sezione I, articolo 37)
- D) Modifiche ed estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro (Capo IV, Sezione II, articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51)
- E) Misure in materia di protezione dei lavoratori anziani (Capo IV, Sezione II, articolo 52)

**2) Tipologie contrattuali e incentivi all'assunzione**

- F) Incremento aliquote contributive pensionistiche per lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995 (Capo IV, Sezione I, articolo 36)
- G) Modifiche in materia di apprendistato e di assunzione con contratti incentivati (Capo II, articoli 4 e 5 e Capo IV, Sezione II, articoli 53 e 54)

**3) Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro**

- H) Sostegno alla genitorialità (capo V articolo 56)

**4) Misure finalizzate alla copertura finanziaria (Capo VIII)**

Dal complesso delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame conseguono effetti di onerosità per la finanza pubblica, in parte compensati nel ridisegno del sistema di finanziamento relativo al sistema di ammortizzatori sociali e dell'assetto contributivo afferente a diverse tipologie contrattuali e per la quota residua mediante l'individuazione di apposite risorse finalizzate alla copertura finanziaria del provvedimento.

Di seguito si rappresentano le valutazioni degli effetti finanziari esposti anche in tre Tabelle:

- la Tabella 1 si sostanzia in un riepilogo complessivo degli effetti delle misure relative ad ammortizzatori sociali, con riferimento alle tutele per disoccupazione, e relativo assetto di finanziamento nonché delle misure relative alle modifiche della disciplina contributiva in materia di tipologie contrattuali aventi impatto finanziario;
- le Tabelle 2 e 3 evidenziano le valutazioni specifiche rispettivamente nei due settori indicati in Tabella 1 (ammortizzatori sociali con riferimento alle tutele per disoccupazione e modifiche alla disciplina contributiva in materia di tipologie contrattuali).

In ogni caso, come anche rappresentato in seguito, in relazione alle discipline di cui alla Sezione II e III del Capo IV dirette ad estendere le tutele in costanza di rapporto di lavoro per i settori attualmente non coperti dagli interventi di integrazione salariale ovvero a introdurre tutele per i lavoratori anziani (esodi

incentivati), pur rilevandosi per i saldi di finanza pubblica le stesse disposizioni neutrali sul piano finanziario, si fa presente quanto segue:

- a) trattandosi di estensione di assicurazioni previdenziali, in ogni caso le disposizioni sono dirette ad aumentare la spesa pubblica corrente (del complessivo comparto della PA) e in particolare per prestazioni sociali in denaro in via aggiuntiva a quanto già specificatamente quantificato nella presente relazione tecnica ed evidenziato in Tabella 1 in merito alla revisione degli istituti di ammortizzatori sociali limitatamente alle tutele per disoccupazione. Tale maggiore spesa trova compensazione in termini di saldi di finanza pubblica nel relativo finanziamento attraverso aumento della pressione contributiva;
- b) dal momento che le disposizioni forniscono una cornice giuridica che richiede la relativa attuazione, demandando la stessa ad atti successivi quali accordi bilaterali e decreti interministeriali, non risulta allo stato possibile la valutazione quantitativa dell'impatto finanziario sulle singole diverse voci del Conto economico delle PA.

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 1 - Riepilogo stima effetti finanziari disegno di legge recante "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(valori in mln di euro)										
<b>Revisione degli istituti per ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione</b>										
Maggiori oneri per prestazioni	0,0	-2.171,0	-3.192,0	-2.879,0	-2.918,0	-2.508,0	-2.916,0	-2.996,0	-2.967,0	-3.016,0
Maggiori oneri per contribuzione figurativa totale	0,0	-568,0	-894,0	-772,0	-766,0	-322,0	-426,0	-432,0	-479,0	-509,0
	0,0	-2.739,0	-4.086,0	-3.651,0	-3.684,0	-2.830,0	-3.342,0	-3.328,0	-3.446,0	-3.525,0
<b>Revisione del finanziamento</b>										
Maggiori entrate contributive al lordo effetto fiscale	(0,0)	(854,0)	(1.349,0)	(1.385,0)	(1.412,0)	(1.180,0)	(1.251,0)	(1.318,0)	(1.437,0)	(1.559,0)
al netto effetto fiscale	0,0	854,0	976,0	955,0	1.060,0	822,0	999,0	992,0	1.095,0	1.175,0
<b>Tipologie contrattuali</b>										
<b>Incremento aliquote iscritti gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335/95</b>										
Maggiori entrate lordo fisco	(0,0)	(304,0)	(608,0)	(912,0)	(1.216,0)	(1.520,0)	(1.824,0)	(1.824,0)	(1.824,0)	(1.824,0)
Maggiori entrate netto fisco	0,0	280,0	468,0	702,0	936,0	1.170,0	1.404,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0
Maggiore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	(0,0)	(0,0)	(-2,4)	(-5,9)	(-20,0)	(-45,9)	(-55,3)	(-70,6)	(-90,6)	(-110,6)
Maggiore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	0,0	0,0	-2,0	-5,0	-17,0	-39,0	-47,0	-60,0	-77,0	-94,0
Effetto complessivo	0,0	280,0	466,0	697,0	919,0	1.131,0	1.357,0	1.290,0	1.273,0	1.256,0
<b>Entrate non contabilizzate per disciplina contabile e per effetto di travaso verso tipologie contrattuali a più basso costo</b>										
lordo fisco	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(-272,0)	(-348,0)	(-501,0)	(-325,0)	(-325,0)	(-325,0)
netto fisco	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-266,0	-366,0	-250,0	-250,0	-250,0
<b>Revisione contratti di apprendistato e di inserimento lavorativo</b>										
Minori entrate lordo fisco	(0,0)	(-101,0)	(-308,0)	(-605,0)	(-733,0)	(-1.100,0)	(-1.114,0)	(-1.133,0)	(-1.153,0)	(-1.174,0)
Minori entrate netto fisco	0,0	-101,0	-264,0	-489,0	-627,0	-893,0	-770,0	-852,0	-867,0	-881,0
<b>Sostegno alla genitorialità</b>										
Maggiori prestazioni	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riduzione fondo art. 24, comma 27 legge 214/2011	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maggiore contribuzione figurativa	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTALE EFFETTI SALDO SNF</b>	0,0	-1.719,0	-2.921,0	-2.501,0	-2.482,0	-2.038,0	-2.142,0	-2.148,0	-2.195,0	-2.225,0
<b>TOTALE EFFETTI INDEBITAMENTO NETTO</b>	0,0	-1.138,0	-2.014,0	-1.716,0	-1.716,0	-1.716,0	-1.716,0	-1.716,0	-1.716,0	-1.716,0
di cui										
prestazioni	0,0	-2.236,0	-3.259,4	-2.949,9	-2.938,0	-2.553,9	-2.971,3	-2.966,6	-3.057,6	-3.126,6
entrate contributive	0,0	1.057,0	1.649,0	1.692,0	1.623,0	1.252,0	1.460,0	1.684,0	1.783,0	1.884,0
entrate fiscali indotte	0,0	-24,0	-468,6	-523,1	-401,0	-414,1	-204,7	-433,4	-441,4	-473,4
riduzione fondo art. 24, comma 27 legge 214/2011	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RISORSE A COPERTURA IN TERMINI DI INDEBITAMENTO NETTO</b>	0	1138,1	2014,5	1716,6	1716,6	1716,6	1716,6	1716,6	1716,6	1716,6
<b>SALDO IN TERMINI DI INDEBITAMENTO NETTO</b>	0,0	0,1	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

(\*) Con riferimento agli effetti finanziari del disegno di legge in esame in ogni caso si fa presente, in relazione alle discipline delle Sezioni II e III del Capo IV dirette ad estendere le tutele in costanza di rapporto di lavoro per i settori non coperti dagli interventi di integrazione salariale ovvero a introdurre tutele per i lavoratori anziani (esodi incentivati), pur rilevandosi per i saldi di finanza pubblica le stesse neutrali sul piano finanziario, quanto segue:

a) trattandosi di estensione di assicurazioni previdenziali, da tali disposizioni consegue un aumento della spesa pubblica corrente (del complessivo comparto della PA) in particolare per prestazioni sociali in denaro in via aggiuntiva a quanto già specificatamente quantificato nella presente relazione tecnica ed evidenziato in Tabella in merito alla revisione degli istituti di ammortizzatori sociali limitatamente alle tutele per disoccupazione. Tale maggiore spesa trova compensazione in termini di saldi di finanza pubblica nel relativo finanziamento attraverso aumento della pressione contributiva;

b) dal momento che le disposizioni forniscono una cornice giuridica che richiede la relativa attuazione, demandando la stessa ad atti successivi quali accordi bilaterali e decreti interministeriali, non risulta allo stato possibile la valutazione quantitativa dell'impatto finanziario sulle singole diverse voci del Conto economico delle PA.

### **1) Ammortizzatori sociali**

Gli interventi previsti mirano a:

- A) riordinare e potenziare le tutele in caso di perdita involontaria del posto di lavoro;
- B) potenziare la tutela per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi;
- C) prevedere il finanziamento di interventi in deroga alla legislazione vigente per la gestione della transizione di breve periodo
- D) estendere le tutele in costanza di rapporto di lavoro ai settori attualmente non coperti dalla Cassa integrazione;
- E) estendere strumenti che agevolino la gestione delle crisi aziendali per i lavoratori vicini al pensionamento.

La proposta di riforma si articola su tre pilastri:

- Assicurazione sociale per l'Impiego (ASPI)
- Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, fondi di solidarietà)
- Strumenti di gestione degli esuberi strutturali

***1.A) Revisione della disciplina in materia di ammortizzatori sociali nei casi di licenziamento*** (Capo IV, Sezione I, articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39)

#### ***Descrizione sintetica nuova normativa***

La riforma si caratterizza, a regime, rispetto all'attuale sistema di assicurazione contro la disoccupazione involontaria del settore non agricolo, per un incremento dell'ambito soggettivo di copertura.

Dal punto di vista degli importi e delle durate vi è un incremento rispetto a quanto attualmente riconosciuto dall'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali e un assorbimento, a regime, dell'indennità di mobilità.

La nuova **Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI)** è destinata a sostituire, a regime, i seguenti istituti oggi vigenti:

- indennità di mobilità;
- indennità di disoccupazione non agricola ordinaria a requisiti normali;
- indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- indennità di disoccupazione speciale edile

#### **ASPI**

##### Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione si riferisce a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato non agricoli e ai lavoratori con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato (es. tempo determinato, etc.) delle pubbliche amministrazioni.

##### Requisiti di lavoro

Si confermano i requisiti di accesso attualmente vigenti per l'accesso all'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria a requisiti normali: 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell'ultimo biennio

##### Durata massima:

La durata massima legale in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 è la seguente:

- per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
- per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, 14 mesi per i soggetti con

età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento);

- per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento).

La durata massima legale in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal **1° gennaio 2016** è la seguente:

- 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a cinquantacinque anni
- 18 mesi per i lavoratori con età pari o superiore a cinquantacinque anni (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento).

Per l'intero periodo di percezione della prestazione è riconosciuta la contribuzione figurativa.

#### Importo della prestazione

In primo luogo con riferimento all'ASPI è prevista l'eliminazione del massimale basso (931,28 euro nel 2012); resta il massimale alto (1.119,32 euro nel 2012 rivalutato annualmente sulla base della variazione intercorsa nell'anno precedente dell'indice dei prezzi FOI)

Per quanto riguarda il computo della prestazione iniziale ASPI:

- percentuale di commisurazione a scaglioni:
  - 75% fino alla retribuzione pari per l'anno 2013, anno iniziale, a 1.180 euro (successivamente lo stesso è previsto sia rivalutato annualmente sulla base della variazione intercorsa nell'anno precedente dell'indice dei prezzi FOI);
  - 25% per la parte di retribuzione superiore a al predetto limite e fino al massimale;
- riduzione del 15% dell'indennità dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6 mesi

#### **MINIASPI**

Di fatto sostituisce l'attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. L'indennità viene pagata nel momento dell'occorrenza del periodo di disoccupazione e non l'anno successivo.

Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (mobili). L'indennità è calcolata in maniera analoga a quella prevista per l'ASPI.

La durata massima è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

L'indennità è riconosciuta mensilmente.

#### **CONTRIBUZIONE ASPI**

Dal 1° gennaio 2013:

- La contribuzione estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione della nuova indennità è determinata nella seguente misura:
  - aliquota pari a 1,31% per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato (è mantenuta l'attuale misura di aliquota di copertura dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria)<sup>1</sup>
  - aliquota aggiuntiva (addizionale) del 1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato. L'aliquota aggiuntiva di 1,4% non si applica:
    - ai lavoratori assunti in sostituzioni di altri lavoratori;
    - ai lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni;
    - agli apprendisti (in quanto contratti di lavoro a tempo indeterminato).

<sup>1</sup> Restano pertanto in vigore le eventuali riduzioni del costo del lavoro operate dalla legge n. 388/2000 (art. 120) e 266/2005 (art. 1, comma 361) nonché le misure compensative di cui al D.L. 203/2005.

- in caso di trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato è prevista una restituzione pari all'aliquota aggiuntiva (addizionale) versata, con un massimo di 6 mensilità;
- è inoltre previsto un contributo di licenziamento da versare all'Inps all'atto del licenziamento nei casi diversi da dimissioni (solo per rapporti a tempo indeterminato, inclusi i rapporti di apprendistato), pari al 50% dell'indennità mensile iniziale per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine). Dal 1° gennaio 2017 tale contributo è potenziato nei casi di licenziamenti collettivi non conseguenti da accordi sindacali.

La contribuzione sopra descritta sostituirà le seguenti aliquote oggi a carico dei datori di lavoro:

— Disoccupazione involontaria (dal 1° gennaio 2013)	1,31%
— Aliquota aggiuntiva per disoccupazione nel settore edile (a regime, dal 1° gennaio 2017)	0,80%
— Mobilità (a regime dal 1° gennaio 2017)	0,30%

#### **PASSAGGIO GRADUALE DA INDENNITÀ DI MOBILITÀ A ASPI**

Con riferimento all'indennità di mobilità la stessa rimane in vigore solo per i collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 con un progressivo ridimensionamento delle durate massime legali fino al pieno assorbimento dal 1° gennaio 2017 nell'ambito ASPI.

Nel dettaglio la disposizione prevede quanto segue.

Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 223/1991 il periodo massimo di diritto della relativa indennità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della stessa legge n. 223/1991 è ridefinito nei seguenti termini:

- a) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:
  - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1 (centro-nord): dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
  - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 (sud): ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
- b) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:
  - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1 (centro-nord): dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
  - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 (sud): diciotto mesi, elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
- c) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
  - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1 (centro-nord): dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
  - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 (sud): dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
- d) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
  - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1 (centro-nord): dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
  - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 (sud): dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Per quanto riguarda gli importi nel periodo transitorio sopra descritto permangono in vigore le attuali regole di determinazione degli importi dell'indennità di mobilità.

Coerente alla soppressione dell'istituto dell'indennità di mobilità e delle relative liste di mobilità dal 1° gennaio 2017 sono soppressi gli istituti di incentivazione all'assunzione degli iscritti nelle liste di mobilità (articolo 8 e articolo 25, comma 9, legge n. 223/1991).

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 2 - Analisi stima effetti finanziari disegno di legge recante "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione e relativo finanziamento (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

		(valori in mln di euro)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1) Revisione degli istituti per ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione</b>											
<b>1.1) Introduzione ASPi</b>											
	prestazioni e relativi anf	0,0	-1.247,0	-1.985,0	-2.123,0	-3.178,0	-3.857,0	-4.433,0	-4.613,0	-4.647,0	-4.691,0
	contribuzione figurativa	0,0	-384,0	-605,0	-868,0	-1.352,0	-1.688,0	-1.922,0	-1.961,0	-2.040,0	-2.103,0
	<b>totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.631,0</b>	<b>-2.590,0</b>	<b>-2.791,0</b>	<b>-4.530,0</b>	<b>-5.545,0</b>	<b>-6.355,0</b>	<b>-6.574,0</b>	<b>-6.687,0</b>	<b>-6.794,0</b>
<b>1.2) Eliminazione graduale Indennità di mobilità e disoccupazione speciale edile</b>											
	prestazioni e relativi anf	0,0	0,0	0,0	71,0	780,0	1.453,0	1.564,0	1.592,0	1.620,0	1.648,0
	contribuzione figurativa	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	982,0	1.069,0	1.096,0	1.124,0	1.152,0
	<b>totale</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121,0</b>	<b>1.280,0</b>	<b>2.435,0</b>	<b>2.633,0</b>	<b>2.688,0</b>	<b>2.744,0</b>	<b>2.800,0</b>
<b>1.3) Introduzione MINIASPI</b>											
	prestazioni e relativi anf	0,0	-262,0	-412,0	-98,0	-100,0	-100,0	-100,0	-104,0	-107,0	-111,0
	contribuzione figurativa	0,0	250,0	200,0	300,0	303,0	306,0	309,0	312,0	315,0	318,0
	<b>totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-212,0</b>	<b>202,0</b>	<b>203,0</b>	<b>206,0</b>	<b>209,0</b>	<b>208,0</b>	<b>208,0</b>	<b>207,0</b>
<b>1.4) Rifinanziamento ammortizzatori in deroga in fase transitoria</b>											
	prestazioni e relativi anf	0,0	-600,0	-600,0	-420,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	contribuzione figurativa	0,0	-400,0	-400,0	-280,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.5) Razionalizzazione prestazioni cigs</b>											
	prestazioni e relativi anf	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	119,0	121,0	123,0	125,0	127,0
	contribuzione figurativa	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	116,0	118,0	121,0	122,0	124,0
	<b>totale</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132,0</b>	<b>235,0</b>	<b>239,0</b>	<b>244,0</b>	<b>247,0</b>	<b>251,0</b>
<b>1.6) Maggiore ricorso indennità mobilità nel breve periodo</b>											
	prestazioni e relativi anf	0,0	-47,0	-146,0	-245,0	-191,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	contribuzione figurativa	0,0	-34,0	-89,0	-174,0	-115,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,0</b>	<b>-235,0</b>	<b>-419,0</b>	<b>-306,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.7) Messa a regione indennità portuali</b>											
	prestazioni	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
<b>1.8) Maggiori oneri per anticipo pensionamento</b>											
	prestazioni	0,0	0,0	-34,0	-49,0	-242,0	-250,0	-247,0	-73,0	-137,0	-168,0
<b>2) Revisione degli istituti di finanziamento</b>											
<b>2.1) Addizionale contributiva 1,4% lavoratori a tempo determinato e estensione della contribuzione base (1,31% per intero) ad apprendisti - esclusione dall'applicazione della contribuzione aggiuntiva dei lavoratori stagionali</b>											
	lordo fisco	(0,0)	(611,0)	(630,0)	(652,0)	(665,0)	(678,0)	(692,0)	(705,0)	(719,0)	(734,0)
	netto fisco	0,0	611,0	363,0	490,0	498,0	509,0	520,0	530,0	541,0	551,0
<b>2.2) Finanziamento con contributo di ingresso da parte del datore di lavoro e potenziamento dal 2017 per licenziamenti collettivi (senza accordi sindacali)</b>											
	lordo fisco	(0,0)	(243,0)	(770,0)	(786,0)	(801,0)	(1.133,0)	(1.156,0)	(1.179,0)	(1.208,0)	(1.239,0)
	netto fisco	0,0	243,0	664,0	494,0	602,0	930,0	810,0	886,0	909,0	931,0
<b>2.3) Restituzione 1,4% nel limite 6 mesi trasformati a tempo indeterminato</b>											
	lordo fisco	(0,0)	(0,0)	(-51,0)	(-53,0)	(-54,0)	(-55,0)	(-56,0)	(-57,0)	(-58,0)	(-60,0)
	netto fisco	0,0	0,0	-51,0	-29,0	-40,0	-41,0	-42,0	-43,0	-44,0	-45,0
<b>2.4) Assorbimento contribuzione addizionale edile</b>											
	lordo fisco	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(-120,0)	(-123,0)	(-125,0)	(-126,0)	(-130,0)
	netto fisco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-70,0	-94,0	-96,0	-98,0
<b>2.5) Soppressione dal 2017 intero finanziamento mobilità a carico detori di lavoro (sia 0,30% sia contributo attivazione)</b>											
	lordo fisco	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(-506,0)	(-616,0)	(-684,0)	(-704,0)	(-724,0)
	netto fisco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-506,0	-397,0	-509,0	-521,0	-545,0
<b>2.6) Soppressione dal 2017 incentivi contributivi assunzione da liste di mobilità</b>											
	lordo fisco	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(50,0)	(200,0)	(300,0)	(400,0)	(500,0)
	netto fisco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	178,0	222,0	306,0	381,0
<b>2.7) Modifica legislativa di destinazione dell'addizionale di 3 euro di cui all'articolo 6-quater, comma 3, DL 7/2005, convertito con legge n. 43/2005 con conseguente soppressione per via legislativa dell'attuale ragione di spesa finanziata da tale addizionale (prestazioni fondo solidarietà trasporto aereo)</b>											
	prestazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0
<b>Sintesi effetti (tab. 2)</b>											
	SNF	0,0	-1.885,0	-3.110,0	-2.696,0	-2.624,0	-2.008,0	-2.343,0	-2.336,0	-2.351,0	-2.350,0
	indebitamento netto	0,0	-1.317,0	-2.216,0	-1.924,0	-1.858,0	-1.666,0	-1.917,0	-1.904,0	-1.872,0	-1.841,0
di cui	prestazioni	0,0	-2.171,0	-3.192,0	-2.879,0	-2.918,0	-2.508,0	-2.916,0	-2.896,0	-2.967,0	-3.016,0
	contribuzione figurativa	0,0	-568,0	-894,0	-772,0	-766,0	-322,0	-426,0	-432,0	-479,0	-509,0
	<b>totale oneri</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.739,0</b>	<b>-4.086,0</b>	<b>-3.651,0</b>	<b>-3.684,0</b>	<b>-2.830,0</b>	<b>-3.342,0</b>	<b>-3.328,0</b>	<b>-3.446,0</b>	<b>-3.525,0</b>
	entrate contributive	0,0	854,0	1.349,0	1.385,0	1.412,0	1.180,0	1.251,0	1.318,0	1.437,0	1.559,0
	<b>effetto fiscale indotto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-373,0</b>	<b>-430,0</b>	<b>-352,0</b>	<b>-358,0</b>	<b>-252,0</b>	<b>-326,0</b>	<b>-342,0</b>	<b>-384,0</b>

La valutazione complessiva degli effetti risente delle diverse interazioni tra gli attuali istituti e la nuova normativa ipotizzata nonché delle estensioni previste dalla medesima proposta normativa.

### *Elementi quantitativi ai fini delle valutazioni finanziarie*

#### **ASPI**

Di fatto è previsto che sostituisca l'indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e l'indennità di mobilità.

Con riferimento a tali due istituti si fa presente quanto segue.

#### Indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali

Normativa vigente

Misura trattamento: è pari al 60% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro per i primi 6 mesi, è fissata al 50% per i successivi due mesi e al 40% per gli ulteriori mesi<sup>2</sup>.

Durata trattamento:

- la durata massima legale è 8 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni;
- la durata massima legale è 12 mesi per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni.

Elementi quantitativi sui nuovi accessi:

#### **Situazione attuale**

2008: circa 600.000 + circa 70.000 ds edile

2009: circa 950.000 + circa 35.000 ds edile (per travaso in ordinaria)

2010: circa 950.000 + circa 13.000 ds edile (per travaso in ordinaria)

2011: non inferiore a 2010 ;

2012: in crescita rispetto a 2011 (confermato da primi mesi dell'anno)

#### **Previsioni 2013-2015**

Mediamente attorno a 900/950.000 annui complessivamente, in presenza di contesto occupazionale comunque non particolarmente dinamico

#### **Previsioni medio termine**

Nel medio termine si prevede una riduzione dei nuovi accessi in disoccupazione ordinaria per arrivare prudenzialmente a circa 800.000.

#### **Estensione platea per effetto modifica normativa**

La nuova normativa estende l'istituto a talune categorie (in primo luogo agli apprendisti). Inoltre va computato un contenuto "effetto attrazione" per soggetti che in possesso dei requisiti di lavoro in assenza della norma avrebbero optato per altri istituti. Complessivamente in via aggiuntiva si stimano circa 120/125.000 nuovi accessi annui a regime (circa 90.000 nuovi accessi annui nella fase transitoria).

#### Indennità di mobilità

Normativa vigente

Misura trattamento: Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile<sup>3</sup>. Per i periodi successivi: 80% del predetto importo.

Durata trattamento:

In dipendenza di età e ubicazione azienda:

- fino a 39 anni: 12 mesi centro nord e 24 mesi sud,
- da 40 fino a 49 anni: 24 mesi centro nord e 36 mesi sud,
- da 50 anni: 36 mesi centro nord e 48 mesi sud.

Elementi quantitativi sui nuovi accessi:

<sup>2</sup> Nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 2012 è di € 931,28 elevato a € 1.119,32 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 2.014,77.

<sup>3</sup> L'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2012 è di € 931,28 mensili (€ 876,89 al netto della riduzione del 5,84%), elevato a € 1.119,32 mensili (€ 1.053,95 al netto della riduzione del 5,84%) per i lavoratori con una retribuzione lorda mensile superiore a € 2.014,77 mensili.

2008: circa 60.000  
 2009: circa 75.000  
 2010: circa 95.000  
 2011: a livelli leggermente inferiori a quelli 2010 ;  
 2012: non inferiore a 2011 (confermato da primi mesi dell'anno)

Strutturalmente è prevista una convergenza a livelli di nuovi accessi attorno ai 70/80.000  
 La collettività in esame una volta chiuso il periodo transitorio confluiscono nel nuovo regime dell'indennità di disoccupazione.

#### Confronto tra importi unitari in euro 2012 tra i diversi istituti

Di seguito a livello indicativo atualizzando in euro 2012 il livello retributivo mensile soglia di 1.180 euro previsto per l'anno 2013 (successivamente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo) si rappresenta un confronto tra gli importi iniziale delle tipologie di prestazione in esame:

#### **Confronto tra gli importi iniziali mensili di ASPI, Indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti normali e Indennità di mobilità** (valori in euro 2012)

Livello retributivo	Stima importo iniziale ASPI	Importo iniziale ds ordinaria	Importo iniziale indennità di mobilità
1.000	750	600	753
1.100	825	660	829
1.200	875	720	877
1.300	900	780	877
1.400	925	840	877
1.500	950	900	877
1.600	975	931	877
1.700	1.000	931	877
1.800	1.025	931	877
1.900	1.050	931	877
2.000	1.075	931	877
2.100	1.100	1.119	1.054
2.200	1.119	1.119	1.054
2.300	1.119	1.119	1.054
2.400	1.119	1.119	1.054
2.500	1.119	1.119	1.054

#### Ulteriori elementi sulla metodologia di computo degli effetti finanziari

Ai fini del computo degli effetti finanziari si è altresì tenuto conto dei seguenti aspetti:

- per quanto attiene la ripartizione di una leva di soggetti che accedono all'indennità di disoccupazione attualmente circa il 20% ha un'età pari o superiore a 50 anni e circa il 10% un'età pari o superiore a 55 anni. Nel medio periodo è stato prudenzialmente ipotizzato un incremento della percentuale con età pari o superiore a 55 anni per tener anche conto dell'effetto indotto derivante dall'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento;
- per quanto attiene la permanenza media in percezione del trattamento di disoccupazione, si fa presente che attualmente la durata media di prestazione si attesta in circa 5 mesi , per effetto del raggiungimento della durata massima legale per circa il 25/30% dei soggetti;

- prudenzialmente è stato ipotizzato, a regime, anche un effetto di attrazione per i maggiori importi riconosciuti nella durata media di utilizzo pari a circa un mese in media<sup>4</sup> (effetto in parte già sperimentato anche a seguito degli incrementi più contenuti dei trattamenti riconosciuti in passato), nel mentre per la quota di soggetti che attualmente manifesta la propensione all'utilizzo della durata massima legale, la stessa propensione è stata prudenzialmente mantenuta con riferimento alle nuove durate legali dell'ASPI;
- per i soggetti che a regime transitano dall'istituto dell'indennità di mobilità (attualmente mediamente circa il 40% di tali soggetti possiede un'età pari o superiore a 50 anni) ad ASPI è stato previsto l'utilizzo delle durate massime legali;
- nell'ambito della valutazione finanziaria dei diversi effetti di interazione delle disposizioni in esame, sono inglobati, prudenzialmente, gli effetti di breve periodo di un maggior ricorso all'indennità di mobilità per effetto della possibilità di eventuale accelerazione dell'utilizzo dell'istituto della mobilità medesima, programmato in esaurimento in termini di nuovi accessi a partire dal 2017, (nell'ipotesi nel periodo transitorio di circa 8.000 accessi annui);
- nell'ambito della valutazione finanziaria dei diversi effetti di interazione delle disposizioni in esame, sono inglobati, prudenzialmente, gli effetti di anticipo del pensionamento derivante da una maturazione di maggiore anzianità contributiva nello stato di disoccupazione per effetto delle maggiori durate previste. Tale effetto è previsto prudenzialmente in dimensione superiore nel transitorio in relazione anche alla accelerazione nell'incremento dei requisiti dell'accesso alla prestazione.

### MINIASPI

L'istituto di fatto sostituisce l'attuale indennità di disoccupazione a requisiti ridotti non agricola, come da ultimo potenziata in base alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 247/2007.

Dal punto di vista della prestazione il sostanziale raddoppio dell'indennità giornaliera (attualmente pari al trentacinque per cento per i primi 120 giorni e al quaranta per cento per i successivi giorni) risulta strutturalmente compensato dal dimezzamento della durata riconosciuta. Tale ultima circostanza comporta, rispetto alla normativa vigente, un contenimento degli oneri per contribuzione figurativa (e per assegni al nucleo familiare).

Rispetto alla normativa vigente, viceversa, costituiscono elementi di onerosità le seguenti innovazioni:

- l'effetto transitorio di un maggior onere per prestazioni per i primi due anni (tenuto anche conto del passaggio da una liquidazione in un'unica soluzione ad una liquidazione mensile) in quanto cambia la regola di erogazione. Infatti, attualmente nell'anno *n* si erogano le prestazioni maturate nell'anno solare *n-1*, mentre con la MINIASPI si passa dal criterio dell'anno solare precedente al criterio dell'anno mobile per cui, ad esempio, nel 2013 (e anche nel 2014 tenuto conto della diluizione dell'effetto per il passaggio alla liquidazione mensile) non solo viene erogato quanto maturato nel 2012 ma vi possono essere soggetti che maturano in corso d'anno nuove prestazioni (nell'anno mobile trascorso) con quindi anticipo dei tempi di erogazione rispetto alla normativa vigente;
- l'eliminazione del requisito del biennio di assicurazione con effetto in particolare nei primi anni e in parte strutturalmente. Attualmente (2011-2012) la spesa per prestazioni a normativa vigente si attesta attorno ai 900 mln di euro annui (crescente nel tempo in linea anche con l'andamento delle retribuzioni) ed è stimato per effetto di tale innovazione un incremento di circa il 10/15%.

### CONTRIBUZIONE ASPI

Per quanto attiene la revisione degli istituti di finanziamento del regime degli ammortizzatori sociali prevista dal disegno di legge in esame le stime degli effetti finanziari tengono conto, tra l'altro, dei seguenti parametri e stime:

<sup>4</sup> Circa mezzo mese in media nella fase transitoria.

- gettito contribuito 0,3% relativo a indennità di mobilità: circa 350 mln di euro (consuntivo 2010);
- gettito contribuito art. 5 legge 223/1991: circa 200/290 mln di euro (consuntivi 2009 e consuntivo 2010 in relazione al grado di utilizzo dell'istituto, particolarmente elevato nel periodo);
- gettito contribuito 0,8% addizionale edile (legge 427/75): circa 110 mln di euro (consuntivo 2010);
- minori entrate contribuzione per incentivi assunzioni da liste mobilità a legislazione vigente (art. 8 e art. 25, c. 9, legge n. 223/91): circa 500 mln di euro in media annua nel triennio 2008-2010;
- stima monte retributivo soggetto a addizionale 1,4%: circa 30 mld di euro (2013);
- stima monte retributivo apprendisti soggetto a aliquota base 1,31%: circa 8 mld di euro (2013);
- il gettito derivante dal contributo di licenziamento da versare all'Inps all'atto del licenziamento nei casi diversi da dimissioni (solo per rapporti a tempo indeterminato, inclusi i rapporti di apprendistato), pari al 50% dell'indennità mensile iniziale per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine), è stato computato in modo prudenziale stante le limitazioni previste, considerando a regime la misura massima (delle tre mensilità) solo per i lavoratori provenienti dalla collettività della mobilità (ad una parte dei quali si applica anche a regime, dal 1° gennaio 2017, l'addizionale nei casi di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale);
- è stato computato l'effetto fiscale indotto (con il meccanismo del saldo-acconto con riferimento alla contribuzione a carico dei datori di lavoro).

#### **ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO**

A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme di cui all'articolo 6-quater, comma 3, del decreto-legge n. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005 sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno dell'Inps, a parziale finanziamento degli incrementi di spesa derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali in esame.

Sulla base dei dati amministrativi e prudenzialmente mantenendo costanti nominalmente gli importi, dalla disposizione conseguono i seguenti effetti positivi sulla finanza pubblica pari a 194 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Gli effetti positivi per la finanza pubblica e pertanto utilizzabili a parziale copertura dei maggiori oneri derivanti dalle complessive disposizioni di revisione degli istituti di ammortizzatori sociali si sostanziano nel venir meno, a seguito della norma in esame, della ragione di spesa finanziata a legislazione vigente dall'addizionale in esame con contestuale possibilità di destinazione della stessa al finanziamento dei maggiori oneri a carico della GIAS in ambito INPS per effetto della revisione degli istituti di ammortizzatori sociali come previsto dal disegno di legge in esame.

#### **RAZIONALIZZAZIONE PRESTAZIONI CIGS**

Dal 1° gennaio 2016 è soppressa la possibilità di riconoscere la CIGS in relazione alla causale per procedura concorsuale con cessazione di attività (art. 3, L. 223/1991). Ciò al fine di eliminare i casi in cui la CIGS copre esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro. Tenuto conto che la predetta causale dà luogo attualmente, sulla base dei dati amministrativi, ad una spesa pari a circa il 15% della complessiva spesa per cigs sostenuta a legislazione vigente, ne conseguono le economie indicate.

#### ***1.B) Potenziamento indennità per lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995*** (Capo IV, Sezione I, articoli 35, 39)

La disposizione prevede il potenziamento e la messa a regime dell'indennità per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del dlgs n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della n. 335/1995.

In particolare la disposizione prevede, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del DL 185/2008, convertito con modificazioni, con legge n. 2/2009, che:

- a) a decorrere dall'anno 2013, sia riconosciuta una indennità ai soggetti in esame, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

- abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
  - abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta l'anno precedente;
  - con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a uno;
  - abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 181/2000, ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente;
  - risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata.
- b) l'indennità sia pari a una somma del 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, moltiplicato il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Tale indennità è liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore;
- c) restino fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del DL n. 185/2008, convertito con modificazioni, con legge n. 2/2009;
- d) con effetto dal 1° gennaio 2013 siano soppresse le lettere a), b) e c) del comma 1 dell' articolo 19 DL n. 185/2008, convertito con modificazioni, con la legge n. 2/2009.

A **titolo esemplificativo**, in euro 2012, si riporta un esercizio di determinazione degli importi delle indennità prendendo a riferimento il valore per il 2012 del minimale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (14.930 euro per l'anno 2012):

(valori in euro 2012 parametrati al minimale 2012 pari a 14930 euro)		
mesi accreditati	Compensi lordi	Misura indennità
4	4.976,67	2.986,00
5	6.220,83	3.732,50
6	7.465,00	4.479,00
7	8.709,17	3.732,50
8	9.953,33	2.986,00
9	11.197,50	2.239,50
10	12.441,67	1.493,00
11	13.685,83	746,50
12	14.930,00	-

Dalla disposizioni in esame non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dal momento che la concessione dell'indennità avviene nel limite di risorse già previste a legislazione vigente e in riferimento alle quali vengono soppressi altri istituti previsti a valere sulle medesime risorse in quanto inglobati nella complessiva revisione degli ammortizzatori sociali come disciplinata dal presente disegno di legge.

**1.C) Finanziamento di interventi in deroga alla legislazione vigente per la gestione della transizione di breve periodo**(Capo IV, Sezione I, articolo 37)

La disposizione è diretta a rifinanziare il Fondo sociale per occupazione e formazione per un importo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 700 milioni di euro per l'anno 2015 e di euro 400 milioni di euro per l'anno 2016. Tale rifinanziamento è destinato, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016, alla concessione di ammortizzatori sociali in deroga. Tenuto conto che trattasi di interventi che prevedono anche il riconoscimento della contribuzione figurativa, la quale non ha immediato effetto in termini di indebitamento netto, l'onere in termini di indebitamento netto connesso a maggiori prestazioni sociali da erogare risulta ridotto limitato alle sole prestazioni al netto della citata contribuzione

figurativa, stimando, considerando la tipologia di interventi adottati e le limitazioni ai trattamenti previste, di un'incidenza media sul complessivo onere del 40% circa per quanto concerne la contribuzione figurativa medesima.

**1.D) Modifiche ed estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro** (Capo IV, Sezione II, articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51)

### **MESSA A REGIME DELLA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA PER ALCUNI SETTORI**

La disposizione mette a regime le estensioni dell'ambito della Cassa Integrazione Straordinaria rinnovate annualmente con riferimento a:

- imprese del commercio tra 50 e 200 dipendenti;
- agenzie di viaggio sopra i 50;
- imprese di vigilanza sopra i 15

Si estende a tali settori la contribuzione dello 0,9%.

Tenuto conto che il rifinanziamento che solitamente viene annualmente destinato (45 mln di euro) alla proroga di tali interventi ingloba la proroga annuale dell'indennità di mobilità e che tale importo rappresenta in sostanza l'eccedenza di oneri (inclusa la contribuzione figurativa) proprio afferente all'istituto dell'indennità di mobilità, si può ritenere che la messa a regime per i settori in argomento della cassa integrazione guadagni straordinaria con la relativa contribuzione non comporti un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

### **MESSA A REGIME INDENNITÀ PER LE GIORNATE DI MANCATO AVVIAMENTO AL LAVORO PER I LAVORATORI DELLE SOCIETÀ DERIVATE DALLA TRASFORMAZIONE DELLE COMPAGNIE PORTUALI.**

La disposizione mette a regime l'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali con contestuale obbligo, per le società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri stimati in 15 mln di euro annui, tenuto anche conto del limite di spesa annualmente destinato alla proroga dell'istituto (prudenzialmente considerato nella misura maggiore).

E' infine confermata a regime l'applicazione della normativa CIGS ai settori del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali.

### **FONDI DI SOLIDARIETÀ'**

Allo scopo di estendere le tutele in costanza di rapporto di lavoro anche ai settori oggi non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, rispettando al contempo le specificità settoriali, viene definita una cornice giuridica per l'istituzione, presso l'Inps, di fondi di solidarietà. I fondi prevedono il finanziamento della prestazione di trattamenti di integrazione salariale per i casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dovuti a causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Si prevede che i fondi di solidarietà siano istituiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale.

Funzionamento e obblighi dei Fondi:

- obbligo di bilancio in pareggio;

- impossibilità di erogare prestazioni in carenza di risorse;
- modifiche al regolamento in relazione alla misura dell'aliquota possono essere adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze in maniera da garantire il pareggio anche sulla base di bilanci di previsione pluriennali. In ogni caso i Ministeri vigilanti possono adeguare l'aliquota contributiva in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, con decreto direttoriale
- contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori (2/3 e 1/3);
- l'istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori, in relazione alle imprese sopra i 15 dipendenti;
- per i settori per i quali non siano stipulati accordi collettivi volti all'attivazione del fondo di solidarietà viene istituito, con decreto interministeriale, un fondo di solidarietà residuale, con le seguenti regole:
  - prestazione di importo pari all'integrazione salariale;
  - contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori (2/3 e 1/3);
  - durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile;
  - causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria
- nei Fondi di solidarietà bilaterali, sempre attraverso finanziamento tramite contribuzione, possono essere sviluppate anche le tutele afferenti:
  - assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro integrativa rispetto a ASPI;
  - assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.Con riferimento alle predette tutele i Fondi possono essere attivati anche in settori coperti dalla tutela per integrazione salariale.
- è prevista la riconversione nell'ambito dei Fondi di solidarietà regolati dalla cornice giuridica definita dal presente disegno di legge degli attuali Fondi di solidarietà esistenti (tra i quali anche quelli ex-legge 662/1996).

Con riferimento agli effetti finanziari delle disposizioni in esame si fa presente quanto segue:

- a) trattasi di disposizioni neutrali sugli equilibri di finanza pubblica dirette, trattandosi di estensione certe di assicurazioni previdenziali (per l'operare comunque del fondo residuale in assenza di accordi), in ogni caso ad aumentare la spesa pubblica corrente (del complessivo comparto della PA) per prestazioni sociali in denaro (in via aggiuntiva a quanto già quantificato nella presente relazione tecnica in merito alla revisione degli istituti di ammortizzatori sociali per disoccupazione) con finanziamento attraverso aumento della pressione contributiva;
- b) dal momento che le disposizioni forniscono una cornice giuridica che richiede la relativa attuazione, demandando la stessa ad atti successivi quali accordi e decreti interministeriali, non risulta allo stato possibile la valutazione quantitativa dell'impatto finanziario sulle diverse voci del Conto economico delle PA.

***1.E) Misure in materia di protezione dei lavoratori anziani***(Capo IV, Sezione II, articolo 52)

La disposizione prevede una cornice giuridica per gli esodi con costi a carico dei datori di lavoro.

E' prevista la facoltà delle aziende di stipulare accordi con i sindacati maggiormente rappresentativi, finalizzati ad incentivare l'esodo dei lavoratori anziani. Nel dettaglio:

- requisiti dei lavoratori: lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento anticipato e di vecchiaia nei successivi 4 anni, sulla base della normativa vigente;
- requisiti aziendali: presentazione di idonee garanzie da parte dell'azienda (es. fidejussione bancaria);
- contribuzione: obbligo dell'azienda a versare mensilmente all'Inps la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa;
- prestazione: prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti;

Con riferimento agli effetti finanziari delle disposizioni in esame si fa presente quanto segue:

- a) trattasi di disposizioni neutrali sugli equilibri di finanza pubblica dirette in ogni caso, se attuate, ad aumentare la spesa pubblica corrente (del complessivo comparto della PA) per prestazioni sociali in denaro (in via aggiuntiva a quanto già quantificato nella presente relazione tecnica in merito alla revisione degli istituti di ammortizzatori sociali per disoccupazione) con finanziamento attraverso aumento della pressione contributiva;
- b) dal momento che le disposizioni forniscono una cornice giuridica che richiede la relativa attuazione, demandando la stessa ad atti successivi quali accordi e decreti interministeriali, non risulta allo stato possibile la valutazione quantitativa dell'impatto finanziario sulle diverse voci del Conto economico delle PA.

**2) Tipologie contrattuali e incentivi all'assunzione****2.F) Incremento aliquote contributive pensionistiche per lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995 (Capo IV, Sezione I, articolo 36)**

La disposizione prevede dal 1° gennaio 2013:

- a) l'incremento di 1 punto percentuale l'anno dell'aliquota contributiva pensionistica (dal 27% del 2012 al 33% dal 2018) corrisposta alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/95 dai lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche, e della relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche al fine di conseguire il pieno allineamento con il livello dell'aliquota pensionistica per i lavoratori dipendenti;
- b) l'incremento di 1 punto percentuale l'anno dell'aliquota contributiva pensionistica, corrisposta alla medesima gestione separata dai rimanenti iscritti rispetto a quelli indicati in a), e della relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche (dal 18% del 2012 al 24% dal 2018) al fine di conseguire il pieno allineamento con il livello dell'aliquota pensionistica per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS

Gli effetti finanziari della disposizione (indicati sia in Tabella n. 1 sia in Tabella n. 3) sono valutati sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

*a) Lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche*

- stima monte redditi lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche: circa 18,2 mld di euro nel 2011;
- gli effetti fiscali indotti per la quota corrisposta dal committente sono computati con il meccanismo del saldo-acconto

*b) Rimanenti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/95*

- stima monte redditi rimanenti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/95 anno 2011: circa 12,7 mld di euro;

*c) Aliquote contributive di finanziamento e di computo a seguito della disposizione in esame*

Anno	aliquota non iscritti ad altra gestione	aliquota iscritti ad altra gestione
<b>2013</b>	28	19
<b>2014</b>	29	20
<b>2015</b>	30	21
<b>2016</b>	31	22
<b>2017</b>	32	23
<b>dal 2018</b>	33	24

*d) valutazione di effetti di contenimento nello sviluppo temporale dei soggetti interessati e dei relativi monti reddituali*

Al fine di tener conto della possibile contrazione del numero di soggetti iscritti alla gestione previdenziale in esame anche per effetto delle disposizioni presenti nel disegno di legge in esame, in sede di previsione degli effetti:

- c) prudenzialmente si è provveduto ad eliminare dal monte redditi la quota afferente agli iscritti in quanto associati in partecipazione;
- d) con riferimento ai monti reddituali risultanti è stata applicata l'invarianza in termini nominali

Invero tali effetti finanziari vengono contabilizzati in via prudenziale in modo parziale per tenere altresì conto dei seguenti aspetti:

- a) in particolare nel periodo transitorio va computato in via prudenziale l'effetto di interazione anche con tipologie contrattuali che possono risultare più appetibili per un minor costo del lavoro (come anche di seguito rappresentato);
- b) in via strutturale va comunque considerato che l'effetto positivo a regime è necessario per compensare nel medio-lungo periodo la maggiore spesa pensionistica conseguente dall'aumento contributivo di cui alla norma in esame.

Per gli aspetti sopra rappresentati dal 2016 una quota pari in media a circa il 20/21% delle maggiori entrate contributive non è computata a copertura neppure nell'ambito delle proiezioni entro il periodo decennale.

**2.G) Modifiche in materia di apprendistato e di assunzione con contratti incentivati** (Capo II, articoli 4 e 5 e Capo IV, Sezione II, articoli 53 e 54)

### MISURE IN MATERIA DI APPRENDISTATO

La disposizione è diretta con effetto dal 1° gennaio 2013 e con riferimento alle nuove assunzioni decorrenti dalla predetta data a:

- estendere il limite assunzionale per nuovi apprendisti da 1 a 1 al rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro;
- subordinare le nuove assunzioni con contratto di apprendistato alla verifica della prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione (stabilizzazione nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione di almeno il cinquanta per cento dei lavoratori in apprendistato assunti dallo stesso datore di lavoro (dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa). Nel periodo transitorio di tre anni la percentuale di stabilizzazione minima è fissata al trenta per cento;
- prevedere una durata minima di 6 mesi per apprendistato, ferma restando la possibilità di durate inferiori per attività stagionali e fatte salve le eccezioni previste nel dlgs. n. 167/2011.

Sulla base dei seguenti elementi di contesto:

- numero medio di lavoratori apprendisti 2010/2011: circa 500.000 (circa 600.000 nel biennio precedente);
  - minori entrate per attuali incentivi assunzioni in apprendistato: in media nel triennio 2008-2010 circa 2 mld di euro annui (con una decrescita nel 2010 conseguente a circa 1,7 mld per effetto della riduzione nell'ultimo biennio del numero di tali lavoratori);
  - minori entrate per attuale incentivo a stabilizzazione (1 anno) contratti di apprendistato: circa 340 mln di euro annui (consuntivo 2010), per un numero medio annuo di circa 90/100.000 lavoratori
- si è comunque stimato che dalle complessive modifiche derivi un ulteriore sviluppo dei contratti di apprendistato con la stima di minori entrate contributive (indicate nella Tabella n. 3) da ascrivere alle seguenti ipotesi:
- un ulteriore sviluppo dell'istituto della stabilizzazione (prosecuzione per un anno della contribuzione agevolata) in virtù del vincolo all'assunzione di nuovi apprendisti ad una quota (50%, nel transitorio 30%) di apprendisti stabilizzati, tenuto conto della capienza comunque presente si valuta un incremento di minori entrate dovute allo sviluppo di tale istituto di circa 250 mln di euro a regime (dal terzo/quarto anno);
  - un incremento di nuove assunzioni per apprendistato graduale (in particolare dal secondo anno) e pur in presenza del vincolo di stabilizzazione del 50% per effetto dell'ampliamento dei limiti assunzionali da 1/1 a 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate e una maggior durata della permanenza media in apprendistato, stimando a regime un incremento delle minori entrate di circa 650 mln di euro (circa 1/3 di incremento).

**REVISIONE CONTRATTO DI INSERIMENTO E INCENTIVAZIONE ASSUNZIONI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI E LAVORATRICI DONNE**

La disposizione prevede a decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dalla predetta data:

- a) in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta, per la durata di dodici mesi la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. La medesima agevolazione è applicata per l'assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle aree definite ai sensi dell'articolo 2, punto 18), lettera e) del Regolamento (CE) n. 800/2008 ovvero disoccupate da 24 mesi;
- b) nei casi di cui alla lettera a), se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione;
- c) nei casi in cui l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione;
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dalla predetta data sono abrogati gli articoli da 54 a 59 del decreto legislativo n. 276/2003 (contratto di inserimento lavorativo).

Dalla disposizione si stima derivi un effetto complessivo netto di minori entrate contributive (indicate in Tabella n. 3) conseguente:

- da un lato da minori entrate per l'introduzione dell'assunzione incentivata (riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro) per 12 mesi ovvero 18 mesi (rispettivamente per contratti a tempo determinato e per contratti a tempo indeterminato ovvero per 6 mesi di trasformazione di contratto a tempo determinato) per lavoratori ultracinquantenni e per le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle aree interessate ovvero disoccupate da almeno 24 mesi;
- dall'altro da una parziale compensazione delle predette minori entrate derivanti dalla soppressione dell'istituto del contratto di inserimento (con riferimento al quale si fa presente che tra le categorie di lavoratori per i quali a legislazione vigente è possibile stipulare il contratto di inserimento e beneficiare delle relative agevolazioni contributive vi sono anche i lavoratori ultracinquantenni privi di posto di lavoro);
- a regime è previsto un incremento maggiore delle minori entrate conseguenti dalla disposizione in esame per l'effetto di interazione con la soppressione degli incentivi per assunzioni da liste di mobilità e conseguente possibilità di utilizzo del nuovo istituto incentivato da parte dei datori di lavoro per la stipula di in particolare contratti con lavoratori ultracinquantenni.

Più nel dettaglio la valutazione tiene conto dei seguenti elementi di contesto, parametri e ipotesi:

- contratto di inserimento lavorativo per il relativo incentivo contributivo si sono registrate minori entrate per circa 80 mln di euro annui in media nel biennio 2009/2010. Ciò a fronte di un numero di soggetti in media annua interessati da tale tipologia contrattuale, anche se non tutti interessati dall'incentivo contributivo, pari a circa 50.000 (di cui circa 11.000 con età pari o superiore a cinquanta anni e di cui circa 25.000 donne);
- la stima in media annua a regime di circa 70/75.000 lavoratori con contratto incentivato ai sensi della disposizione in esame e di circa 35.000 nel periodo transitorio (con un assetto derivanti interamente dai nuovi contratti tra fine 2014 e inizio 2015, in presenza comunque di una rideterminazione dell'intensità del beneficio in particolare nelle aree del sud). L'incremento a regime tiene anche conto della circostanza che in media annua i lavoratori con contratto incentivato ultracinquantenni, che a normativa vigente sarebbero stati assunti con contratti incentivati da liste di mobilità, sono risultati in media annua circa 25.000 nel 2010 e

che potranno essere riassorbiti nel nuovo istituto in esame assieme alle lavoratrici con età inferiore a 50 anni, nelle aree interessate, ovvero disoccupate da almeno 24 mesi rientranti nella stessa collettività (tenuto anche conto dell'interazione con l'istituto vigente di cui all'articolo 8, comma 9 della legge n. 407/1990);

- la valutazione finanziaria tiene anche conto dell'importo di incentivo come definito dalla normativa in esame (50% dei contributi a carico del datore di lavoro) per una stima di retribuzione media, tenuto conto della particolare categoria di soggetti in esame, di circa 22.000 euro nel 2013

Come già sopra evidenziato (in sede di illustrazione degli effetti relativi all'aumento dell'aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95) è stato computato nel periodo decennale di previsione in via ulteriore alle minori entrate sopra rappresentate anche, in via prudenziale, una riduzione delle entrate conseguibili dai predetti incrementi di aliquota contributiva per effetto anche di maggiore attrazione, in via transitoria, verso tipologie contrattuali a più basso costo del lavoro.

**Articolo 38 - (Aliquota di finanziamento e di computo della gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni)** – La disposizione è diretta a:

- a) chiarire che le aliquote di finanziamento indicate in Tabella b) dell'allegato n. 1 del decreto-legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214 del 2011 sono comprensive del contributo addizionale del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233 in linea a quanto computato in sede di RT allo stesso provvedimento e in coerenza con le aliquote di computo previste in Tabella c);
- b) estendere dal 1° gennaio 2013 il regime contributivo di cui al punto a) anche agli imprenditori agricoli precedentemente esclusi. Trattasi di una collettività residua, circa il 3-4% dei complessivi iscritti alla gestione cdc. dalla disposizione nel breve periodo deriva comunque un effetto positivo per la finanza pubblica di contenute dimensioni (maggiori entrate contributive dell'ordine di qualche milione di euro e a regime, dal 2018 di circa una decina di milioni di euro) prudenzialmente non computato atteso anche che a tali maggiori entrate contributive corrisponde un maggiore onere pensionistico per corrispondente incremento dell'aliquota di computo.

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 3 - Analisi stima effetti finanziari disegno di legge recante "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" in materia di tipologia contrattuale e relativa contribuzione (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	(valori in mln di euro)									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1) Incremento aliquote iscritti gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335/95</b>										
Maggiori entrate lordo fisco	(0,0)	(304,0)	(608,0)	(912,0)	(1.216,0)	(1.520,0)	(1.824,0)	(1.824,0)	(1.824,0)	(1.824,0)
Maggiori entrate netto fisco	0,0	280,0	468,0	702,0	936,0	1.170,0	1.404,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0
Maggiore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	(0,0)	(0,0)	(-2,4)	(-5,9)	(-20,0)	(-45,9)	(-55,3)	(-70,6)	(-90,6)	(-110,6)
Maggiore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	0,0	0,0	-2,0	-5,0	-17,0	-39,0	-47,0	-60,0	-77,0	-94,0
Effetto complessivo	0,0	280,0	466,0	697,0	919,0	1.131,0	1.357,0	1.290,0	1.273,0	1.256,0
<b>2) Entrate non contabilizzate per disciplina contabile e per effetto di travaso tra tipologie contrattuali a più basso costo</b>										
lordo fisco	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(-272,0)	(-348,0)	(-501,0)	(-325,0)	(-325,0)	(-325,0)
netto fisco	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-268,0	-386,0	-250,0	-250,0	-250,0
<b>3) Revisione contratti di apprendistato e di inserimento lavorativo</b>										
Minori entrate lordo fisco	(0,0)	(-101,0)	(-308,0)	(-605,0)	(-733,0)	(-1.100,0)	(-1.114,0)	(-1.133,0)	(-1.153,0)	(-1.174,0)
Minori entrate netto fisco	0,0	-101,0	-264,0	-489,0	-527,0	-893,0	-770,0	-852,0	-867,0	-881,0
di cui										
<b>3.1) Revisione apprendistato con ampliamento limiti assunzionali (e contemporanea introduzione di limite minimo di conferma post formazione)</b>										
Minori entrate lordo fisco	(0,0)	(-91,0)	(-288,0)	(-575,0)	(-683,0)	(-900,0)	(-914,0)	(-927,0)	(-941,0)	(-955,0)
Minori entrate netto fisco	0,0	-91,0	-248,0	-466,0	-486,0	-709,0	-648,0	-696,0	-707,0	-717,0
<b>3.2) Revisione contratto inserimento con introduzioni assunzionali agevolate lavoratori ultracinquantenni e donne</b>										
Minori entrate lordo fisco	(0,0)	(-10,0)	(-20,0)	(-30,0)	(-50,0)	(-200,0)	(-200,0)	(-206,0)	(-212,0)	(-219,0)
Minori entrate netto fisco	0,0	-10,0	-16,0	-23,0	-41,0	-184,0	-122,0	-156,0	-160,0	-164,0
<b>Sintesi effetti (Tab. 3)</b>										
SNF e Indebitamento netto	0,0	179,0	202,0	208,0	142,0	-30,0	201,0	188,0	156,0	125,0
di cui										
prestazioni	0,0	0,0	-2,4	-5,9	-20,0	-45,9	-55,3	-70,6	-90,6	-110,6
entrate contributive	0,0	203,0	300,0	307,0	211,0	72,0	209,0	366,0	346,0	325,0
effetto fiscale indotto	0,0	-24,0	-95,6	-93,1	-49,0	-56,1	47,3	-107,4	-99,4	-89,4

### 3.H) *Sostegno alla genitorialità* (capo V articolo 56)

La disposizione prevede in via sperimentale, per gli anni 2013 - 2015:

- a) al padre lavoratore, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, l'obbligo di astensione dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, dei quali due giorni in sostituzione della madre e con un riconoscimento di un'indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione e il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre con un riconoscimento di un'indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione;
- b) la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo facoltativo di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del dlgs n. 151/2001, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* da richiedere al datore di lavoro.

La disposizione prevede altresì che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze siano stabiliti:

- i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali in esame;
- il numero e l'importo dei *voucher*, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

#### Disposizione di cui alla lettera a)

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per ciascuno degli anni 2013-2015, valutati sulla base dei seguenti parametri e ipotesi:

- a) numero maternità obbligatorie INPS: circa 340.000;
- b) numero maternità stimate gestione separata art. 2, comma 26, legge n. 335/95: circa 11.000;
- c) importo medio indennità giornaliera madre lavoratrice (80%): 57 euro;
- d) importo medio indennità giornaliera padre lavoratore (100%): 99 euro;
- e) importo medio indennità giornaliera madre lavoratrice gestione separata: 36 euro;
- f) prudenzialmente si considerando che i padri corrispondenti alle maternità sopra indicate siano lavoratori dipendenti privati, in tal modo più che assorbendo le casistiche di lavoratori dipendenti privati padri in corrispondenza di maternità derivanti da altri soggetti (ad esempio lavoratrici pubbliche). Per i lavoratori pubblici padri dalla disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per indennità in quanto in tale settore, come per le lavoratrici, all'astensione per maternità è corrisposta comunque la retribuzione (differentemente determinata)

derivano maggiori oneri per indennità a carico dell'INPS pari a 65 mln di euro cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, il quale viene corrispondentemente ridotto. Pertanto gli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica risultano essere i seguenti (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica):

In termini di indebitamento netto

	2013	2014	2015
Maggiori oneri indennità	-65	-65	-65
Riduzione Fondo all'articolo 24, comma 27, del DL 201/2011	+65	+65	+65
Effetto complessivo	0	0	0

Per effetto del riconoscimento della contribuzione figurativa dalla stessa disposizione conseguono i seguenti effetti finanziari sul SNF che trovano copertura ai sensi del Capo VIII:

In termini di SNF

	2013	2014	2015
Maggiori oneri indennità	-65	-65	-65
Riduzione Fondo all'articolo 24, comma 27, del DL 201/2011	+65	+65	+65
Contribuzione figurativa	-13	-13	-13
Effetto complessivo	-13	-13	-13

Disposizione di cui alla lettera b)

Trattandosi di misura riconosciuta entro un limite di spesa a valere su risorse previste a legislazione vigente dalla disposizione non derivano nuovi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Infatti, la disposizione prevede che con decreto interministeriale si provveda a determinare per la misura sperimentale in esame (la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo facoltativo di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del dlgs n. 151/2001, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* da richiedere al datore di lavoro) e per ciascuno degli anni 2013-2015, la quota di risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, nel limite delle quali sono riconosciuti i benefici previsti dalla misura sperimentale.

O O O

Con riferimento alle restanti disposizioni dirette a:

- disciplinare alcune tipologie contrattuali con riferimento a contratti a tempo determinato, lavoro a tempo parziale, lavoro intermittente, lavoro a progetto, lavoro autonomo e associati in partecipazione, lavoro accessorio e tirocini formativi (articolo 3, articolo 6, articolo 7, articolo 8, articolo 9, articolo 10, articolo 11 e articolo 12);
- diversamente regolamentare la c.d. flessibilità in uscita con disposizioni in materia di licenziamenti individuali, tutele giurisdizionali in materia di licenziamento illegittimo e disposizioni in materia di licenziamenti collettivi (articoli da 13 a 21);
- tutelare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco (articolo 55), in materia di diritto al lavoro dei disabili (articolo 57) e di contrasto al lavoro irregolare degli immigrati (articolo 58);

- in materia di politiche attive e servizi per l'impiego (articoli da 59 a 65);
- in materia di apprendimento permanente (articoli da 66 a 69)

dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto anche conto che laddove sono previste deleghe legislative (articoli 65 e 68) è espressamente previsto che le stesse debbano essere esercitate senza effetti negativi sulla finanza pubblica.

**4) Misure finalizzate alla copertura finanziaria** (Capo VIII)

Le misure concernono la copertura dei maggiori oneri derivanti dal complessivo disposto del disegno di legge in esame. L'onere, come precedentemente illustrato è valutato complessivamente:

- in termini di SNF in 1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
- in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, in 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

A tale onere, di cui si riporta a seguire un prospetto riepilogativo, che indica le quote annuali ed i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica, si provvede, rispettivamente:

- con riferimento alla quota degli oneri avente impatto equivalente su tutti i saldi di finanza pubblica, mediante utilizzo delle maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dagli articoli 71 e 72;
- con riferimento agli oneri restanti con impatto solo in termini di SNF, afferenti alla maggiore contribuzione figurativa e pari a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907 milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per l'anno 2015, 766 milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno 2019, 479 milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta" nell'ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.



**Articolo 71****Commi 1 e 2****.Modifica de limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni***Relazione tecnica*

Sono modificati come segue i limiti di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lett. b) e b-bis) del TUIR (autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali per l'attività di impresa):

- ▶ è ridotta dal 40% al 25,7% la deducibilità delle spese sia per le imprese che per l'esercizio di arti e professioni;
- ▶ è ridotta dal 90% al 70% la deducibilità delle spese relative ai i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Le presenti modifiche entrano in vigore a partire dal periodo di imposta 2013, periodo per il quale è altresì prevista la rideterminazione degli acconti dovuti: hanno inoltre efficacia anche nei confronti del parco veicoli circolante, non soltanto nei confronti delle nuove immatricolazioni.

*Effetti di gettito*

Ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla normativa in oggetto è stata effettuata una apposita simulazione pluriennale, attraverso l'utilizzo di uno specifico modello di micro simulazione relativo ai costi dei veicoli aziendali per valutare l'andamento a medio termine del profilo del gettito, tenuto conto delle caratteristiche di modifica strutturale della norma. In sintesi le caratteristiche del modello e l'iter logico-sistematico seguito sono le seguenti:

- ▶ la base dati di partenza è costituita da una fornitura PRA relativa a tutti i veicoli circolanti a dicembre 2009 (circa 48 milioni) e contenente i dati di dettaglio per ogni veicolo (quali l'alimentazione, la potenza, il costo di acquisto, etc.);
- ▶ è stata effettuata una prima elaborazione selezionando la tipologia di veicoli potenzialmente interessata (autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ciclomotori e motocicli): la nuova base dati risulta costituita da circa 41,1 milioni di veicoli;
- ▶ attraverso l'abbinamento del codice fiscale del proprietario / titolare con tutti i soggetti che hanno presentato almeno una tra le dichiarazioni dei redditi UNICO2010 (società di capitali, società di persone, enti non commerciali e persone fisiche con redditi da quadro RD, RE, RG,

RF e CM) e le dichiarazioni IRAP2010 dei soggetti privati si è ottenuta una base dati costituita da tutti i veicoli attribuibili a soggetti con partita IVA (circa 7 milioni tra autoveature e moto);

- ▶ l'archivio ottenuto, come detto, contiene per ogni veicolo non solo il costo di acquisto ma anche l'informazione del soggetto che ha acquisito la macchina o la moto in leasing (nominativi presenti nel PRA in quanto annotati ai sensi dell'articolo 91 del C.d.S.);
- ▶ è stato quindi possibile costruire il profilo civilistico delle deducibilità delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing a partire dall'anno di immatricolazione (o di entrata in possesso per il contribuente, se successivo) fino al termine (*costi di "acquisto"*);
- ▶ in capo a ciascun veicolo sono stati inoltre calcolati ed attribuiti i *costi di esercizio* secondo le seguenti modalità:
  - consumo di carburante: sulla base del chilometraggio medio attribuibile alle auto ed alle moto aziendali stimato da ANIASA<sup>5</sup>, del consumo medio del veicolo (in base alla potenza ed alla alimentazione) e del prezzo medio del carburante (benzina, gasolio, metano, GPL) alla pompa;
  - lubrificanti e manutenzione: sulla base della metodologia adottata per il calcolo delle risorse proprie in ambito UE;
  - assicurazione: in base ad una funzione rispetto al costo ed ai cw;
  - bollo: secondo i cw, la regione e la classe Euro.
- ▶ I contribuenti sono stati a loro volta ripartiti in dodici teoriche tipologie diverse, a seconda:
  - del livello di detraibilità ai fini IVA dei costi e delle spese (100% per le autoscuole, etc.; zero per i soggetti esenti quali il regime speciale dell'agricoltura, o con elevato pro-rata di indetraibilità quali i taxi, le banche, l'istruzione e la sanità; parziale – attualmente il 40% - per tutti gli altri). La quota di IVA indetraibile, infatti, concorre alla formazione del costo fiscalmente deducibile ai fini delle IIDD;
  - della normativa in tema di deducibilità dei costi ai fini delle IIDD (100% per i soggetti per i quali i veicoli sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali per l'attività di impresa; parziale (40%) per le imprese; parziale (40%) per gli esercenti arti e professioni limitatamente ad un veicolo; parziale (80%) per gli agenti e rappresentanti di commercio).
- ▶ Per quanto riguarda i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, in assenza della specifica indicazione da parte delle imprese, si è ipotizzato che il fenomeno riguardi soltanto gli operatori che hanno un parco circolante di autoveature superiore a 5 unità<sup>6</sup>;
- ▶ per ogni veicolo utilizzato in leasing è stato costruito un profilo dei canoni contrattuali (distinguendo tra quota capitale ed interessi), sulla base della durata media e del tasso di interesse ricavati, per ciascun anno di immatricolazione, dai rapporti ASSILEA;
- ▶ pur presenti in archivio, non sono presi in considerazione ai fini delle stime i veicoli intestati ai concessionari (costituiscono infatti "bene merce" per gli stessi) e quelli intestati ad

<sup>5</sup>10° rapporto ANIASA 2010, tabella 48

<sup>6</sup>Cfr. *Modello microeconomico di simulazione degli effetti di gettito in presenza di modifiche alla disciplina fiscale dell'auto aziendale*, ASSILEA – UNRAE, dicembre 2010

- operatori che effettuano il noleggio a breve termine (dal lato utilizzatore non sussistono, in via generale, limitazioni);
- ▶ per quanto riguarda, invece, i veicoli dati in noleggio a lungo termine è stata posta in essere una speciale procedura:
    - sono stati individuati sulla base del codice fiscale dell'operatore cui sono intestati (gli operatori sono indicati in coda al rapporto ANIASA);
    - è stata effettuata una operazione di campionatura dell'universo dei veicoli utilizzati in leasing (secondo le diverse tipologie di contribuente utilizzatore, i tre periodi di imposta considerati, le due normative - vigente e proposta -, le variazioni dei costi deducibili ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, le specifiche aliquote marginali IRES + addizionale energetica, IRPEF ed IRAP);
    - riattribuzione all'universo dei veicoli dati a noleggio a lungo termine dei pesi relativi secondo una matrice *n*-dimensionale, tenuto conto altresì della variazione specifica dei canoni contrattuali di noleggio. L'ipotesi implicita utilizzata è che l'universo degli utilizzatori di veicoli a lungo termine sia assimilabile come composizione a quello degli utilizzatori di veicoli in leasing.
  - ▶ Per ogni veicolo posseduto a titolo di acquisto o utilizzato in leasing è stata calcolata la variazione di deducibilità fiscale dei costi sia ai fini IRES/IRPEF che IRAP, per l'esercizio di imposta base e per i due successivi, tenuto conto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 164 TUIR, sia sui costi di esercizio che – eventualmente – sulla quota di costo (ammortamento o canone di leasing) di competenza dell'esercizio stesso;
  - ▶ in capo ad ogni soggetto con partita IVA che abbia presentato dichiarazione IRAP o UNICO2010 ai fini delle imposte sui redditi sono state sommate le variazioni dei costi fiscalmente deducibili (intesi come costi di "acquisto" e di esercizio, a legislazione vigente e legislazione proposta), distintamente ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, nei tre periodi di imposta considerati, di tutti i veicoli posseduti e/o utilizzati in leasing;
  - ▶ attraverso l'abbinamento con le dichiarazioni dei redditi ed IRAP per ogni soggetto è stata, infine, calcolata la conseguente variazione di imposta, tenuto altresì conto del principio di derivazione per quanto riguarda l'IRAP e dei regimi di determinazione forfetaria o catastale dei redditi.

Di seguito si evidenzia, di competenza e di cassa, in milioni di euro, l'andamento del recupero di gettito conseguente alla normativa proposta, quale risulta dalla simulazione. Ai fini dell'andamento di cassa si evidenzia come la stima tenga conto di un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP del 85 per cento, con anticipo degli effetti sull'acconto 2013. La competenza del 2015 è stata aumentata del 5% per tenere conto delle aspettative di ripresa del mercato.

COMPETENZA	2013	2014	2015
IRES/IRPEF	976	959	944
IRAP	81	79	77
<b>Totale (circolante + flussi)</b>	<b>1.057</b>	<b>1.037</b>	<b>1.021</b>

*In milioni di euro*

<b>CASSA</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
IRES/IRPEF	732	976	945
IRAP	69	81	76
<b>Totale (circolante + flussi)</b>	<b>801</b>	<b>1.057</b>	<b>1.021</b>

*In milioni di euro*

**Comma 3****Riduzione della percentuale di abbattimento della deduzione sui canoni locazione  
(dal 15% al 5%).***Relazione tecnica*

La proposta normativa in esame prevede, a decorrere dal 2013, una diminuzione della riduzione forfetaria del 15% dei redditi derivanti da canone di locazione, di cui all'articolo 37 comma 4-bis del TUIR, al 5%,

*Effetti di gettito*

Ai fini della presente stima si ipotizza, in via prudenziale, che per la totalità delle locazioni ad uso abitativo venga effettuata l'opzione per il regime della cedolare secca. Nella stima si considera quindi che la riduzione della deduzione dal 15% al 5% coinvolga solo le locazioni ad uso non abitativo.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2010, opportunamente estrapolati, l'ammontare delle locazioni (al lordo delle deduzioni forfetarie) è pari a 27.482 milioni di euro.

In base ai dati della Banca Dati immobiliare integrata con i dati del Catasto, risulta che la quota di locazioni ad uso abitativo è pari al 60% circa del totale; si stima quindi un ammontare di redditi di locazione ad uso non abitativo pari 10.993 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media per i locatori pari a 31,6% (calcolata con il modello di microsimulazione IRPEF), si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza annua pari a **+347,4 milioni di euro** ( $10.993 \times (15\% - 5\%) \times 31,6\%$ ) e una variazione di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a **+13,2** e **+4,6** milioni di euro.

Considerando l'entrata in vigore dal 2013, si stima il seguente andamento di cassa:

	2012	2013	2014	2015
<b>IRPEF</b>	0	0	+607,9	+347,4
<b>Addizionale regionale</b>	0	0	+13,2	+13,2
<b>Addizionale comunale</b>	0	0	+6,0	+4,6
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+627,1</b>	<b>365,2</b>

*In milioni di euro*

**Comma 4****Aumento dell'Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri***Relazione tecnica*

L'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri è stata istituita con la finanziaria del 2004 (L. n. 350/2003, articolo 2, co. 11).

L'attuale proposta prevede di aumentare il diritto dagli attuali 3 euro a 5 euro.

Per la stima del maggior gettito sono stati utilizzati i dati ASSOAEROPORTI relativi al 2009 da cui si ricava che per gli aeroporti italiani le partenze per voli nazionali sono state circa 28 milioni, mentre le partenze per voli internazionali sono state circa 36,7 milioni

Applicando per ogni volo in partenza il differenziale di 2 euro, si perviene ad una stima di circa:

$$(28 \text{ mln} + 36,7 \text{ mln}) \times 2 \text{ euro} = \mathbf{129,4 \text{ milioni di euro}}$$

Considerando che tale aumento entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2013, l'andamento di cassa sarà il seguente:

2012	2013	2014	2015
-	64,7	129,4	129,4

*In milioni di euro*

**Comma 5****Deducibilità dei contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli - Introduzione di una franchigia pari a 40 euro.***Relazione tecnica*

La norma in esame prevede che, a decorrere dal 2012, la deducibilità dei contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli, spetta solo sulla parte che supera 40 euro.

La legislazione vigente prevede la deducibilità totale di tali contributi.

Nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche l'ammontare relativo a tali contributi viene dichiarato nel rigo RP23 assieme ad altri contributi deducibili, come i contributi previdenziali ed assistenziali. Il dato in oggetto non è, quindi, direttamente desumibile.

Considerando comunque che in base ai dati provvisori delle dichiarazioni presentate nel 2011 risulta che 11,99 milioni di contribuenti hanno compilato il rigo RP23 in oggetto, nell'ipotesi che il 90% abbia dichiarato i contributi in esame, si stima un numero di dichiaranti pari a 10,79 milioni. Ipotizzando, inoltre, in via prudenziale, che la totalità dichiarati un contributo di 20 euro, il 75% dichiarati un contributo di 30 euro ed il 50% un contributo di 40 euro, si stima un ammontare escluso da deducibilità pari a 350,7 milioni di euro.

Applicando un'aliquota marginale media del 27%, si stima, quindi, un recupero di gettito di competenza annua di circa +94,7 milioni di euro di IRPEF e di +4,9 e +1,4 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

L'andamento del gettito di cassa, considerando la decorrenza dall'anno 2012, sarà il seguente:

	2012	2013	2014
<b>IRPEF</b>	-	+165,7	+94,7
<b>Addizionale regionale</b>	-	+4,9	+4,9
<b>Addizionale comunale</b>	-	+1,8	+1,4
<b>Totale</b>	-	<b>+172,4</b>	<b>+101,0</b>

*In milioni di euro*

**Articolo 72**

La disposizione di cui al comma 1 prevede misure di razionalizzazione organizzativa finalizzate a ridurre le spese di funzionamento dell'INPS e INAIL, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 4, comma 66 della legge 183 del 2011 e dell'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 201 del 2011.

La riduzione dei costi complessivi di funzionamento, quantificata in 18 milioni di euro per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del citato l'articolo 4, comma 66 della legge 183 del 2011, è conseguita attraverso una riduzione del contributo che lo Stato eroga ai predetti Enti per il funzionamento che è versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Inoltre, la disposizione di cui al comma 2 prevede analoghe misure di razionalizzazione organizzativa finalizzate a ridurre le spese di funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ulteriori rispetto all'articolo 4, comma 38 della legge 183 del 2011; in particolare, è stabilito che tali spese, siano ridotte di un ammontare pari a euro 10 milioni da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Ai sensi del successivo comma 3 della disposizione in esame, i Ministeri vigilanti verificano la corretta applicazione delle suddette disposizioni, in materia di riduzione dei costi complessivi di funzionamento, tenuto anche conto della necessità di garantire l'attuazione degli adempimenti già previsti per i richiamati enti ai sensi dell'articolo 4, commi 38 e 66 della legge 183 del 2011 e dell'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 201 del 2011.